

Codice A1715A

D.D. 12 marzo 2026, n. 273

**Art. 17 lr 5/2018. Azienda Agri Turistico Venatoria "NONE" (TO). Rinnovo della concessione e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.**



**ATTO DD 273/A1715A/2026**

**DEL 12/03/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 lr 5/2018. Azienda Agri Turistico Venatoria “NONE” (TO). Rinnovo della concessione e delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Viste e visti:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 23 del 29/01/1999 con la quale l’Azienda Faunistico-Venatoria “NONE” è stata trasformata e rinnovata nell’omonima Azienda Agri-Turistico Venatoria per ettari 1225, ubicata nei Comuni di None, Airasca, Scalenghe e Volvera e ricadente nel territorio della Provincia di Torino;

la determinazione dirigenziale n. 301 del 10/12/2002 con la quale sono state istituite due zone per

l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo, di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "NONE" su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, aventi rispettivamente superfici di ettari 207 e di ettari 136;

la determinazione dirigenziale n. 41 del 24/01/2011 con la quale venivano rinnovate contestualmente la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2020;

le determinazioni dirigenziali n. 1 del 7/1/2015, n. 70 del 16/2/2015 e n. 252 del 21/4/2016 con le quali venivano autorizzate sia delle riduzioni territoriali della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", sia delle modifiche delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C;

la determinazione dirigenziale n. 145 del 30/1/2018 con la quale venivano autorizzate:

- la riduzione territoriale della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "None", per cui la superficie complessiva è divenuta (come lo è nello stato attuale) pari ad ettari 324.05 nei comuni di None, Airasca e Scalenghe, zona faunistica della Provincia di Torino;
- la riduzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, pertanto nell'azienda permangono (come allo stato attuale) due zone rispettivamente di ettari 11.18.00 ed ettari 84.59.00 fino al 31/01/2020, data di scadenza della concessione di azienda agri-turistico-venatoria;

la determinazione dirigenziale n. 168 del 03/04/2020 con la quale venivano rinnovate contestualmente la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C fino al 31/01/2026 in favore del Sig. *omissis* in qualità di concessionario;

la determinazione dirigenziale n. 211 del 08/03/2021 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. CAVAGLIÀ Daniele quale concessionario della AATV "NONE";

la determinazione dirigenziale n. 408 del 24/05/2024 con cui:

- è stata ricalcolata la superficie totale dell'AATV "NONE" in ha 439,1046 di cui ettari 420,6834 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione;
- sono state ricalcolate le superfici delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa. La zona A di ettari 15,3189 e la zona B di ettari 114,4443;

l'istanza prot. SIAP-00265524 del 09/10/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. CAVAGLIÀ Daniele, relativa al rinnovo della concessione dell'AATV "NONE" di complessivi ha 439,1046 di cui ettari 420,6834 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale);

l'istanza prot. n. SIAP-00265534 del 09/10/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. CAVAGLIÀ Daniele relativa al rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia e starna e pernice rossa denominata A di ettari 15,3189;

l'istanza prot. n. SIAP-00265530 del 09/10/2025 inoltrata dal Concessionario Sig. CAVAGLIÀ Daniele relativa al rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano,

quaglia e starna e pernice rossa denominata B di ettari 114,4443;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 06/03/2026 sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore.

L'art. 1 dello statuto del 15/04/1997 che fissa la durata del consorzio tacitamente rinnovata ogni 15 anni a partire dal 31/12/2010;

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor CAVAGLIÀ Daniele allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è valido ed operante in base alle norme statutarie;
- che non sono intervenute modificazioni anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

ritenuto, pertanto di procedere al rinnovo della concessione dell'AATV "NONE" di ha 439,1046 di cui ettari 420,6834 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione, ubicata nei Comuni di di None e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino, e delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa (la zona A di ettari 15,3189 e la zona B di ettari 114,4443) a favore del Sig. CAVAGLIÀ Daniele, fino al 31/01/2035;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

#### **DETERMINA**

- di procedere al rinnovo della concessione dell'AATV "NONE" di ha 439,1046 di cui ettari 420,6834 sono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce base imponibile per il calcolo della tassa di concessione, ubicata nei Comuni di di None e Scalenghe e ricadente nella zona faunistica di pianura della Città Metropolitana di Torino, e delle due zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna

selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa (la zona A di ettari 15,3189 e la zona B di ettari 114,4443) a favore del Sig. CAVAGLIÀ Daniele, fino al 31/01/2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Faunistico-Venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella la determinazione dirigenziale n. 23 del 29/01/1999 nonché nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, all'Ambito Territoriale di Caccia TO3, agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Alessandra Berto